

## DETERMINA DEL RESPONSABILE

2^ AREA - ECONOMICA E FINANZIARIA

N° 150 DEL 27-12-2022 .

REG. GENERALE N° 1386 DEL 27-12-2022 .

Oggetto: **Fondo risorse decentrate.COSTITUZIONE FONDO  
DIPENDENTI ANNO 2022**

PRESO ATTO del disposto dell'art. 23, co. 2, [D.Lgs. n. 75/2017](#): “Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del [D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75](#), stabilisce al co. 3 che: “fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2022, al fine di consentire la puntuale liquidazione mensile, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato;

VISTO il [CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018](#), ed in particolare l'art. 67, co. 1 e 3 ai sensi del quale: “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, co. 2 del CCNL del 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del [CCNL del 22 gennaio 2004](#). Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co. 7 del [CCNL del 22 gennaio 2004](#), pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi” ...

2. L'importo di cui al co. 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, co. 3 del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#); e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, co. da 793 a 800 della [Legge n. 205/2017](#); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito; g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del co. 5, lett. a).

3. "Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della [Legge n. 449/1997](#), anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, co. 1, lett. d) del [CCNL del 1° aprile 1999](#), come modificato dall'art. 4, co. 4 del [CCNL del 5 ottobre 2001](#);
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, co. 4, 5 e 6 del [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#);
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al co. 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del [CCNL del 1° aprile 1999](#); l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del [CCNL del 14 settembre 2000](#), con i vincoli di destinazione ivi indicati;
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del co. 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del co. 5, lett. b);
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai co. 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al co. 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura

*a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato co. 2, lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies”.*

VISTO l'art. 68, co. 1 del [CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018](#), riguardante l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, in base al quale: *“Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del [CCNL del 22 gennaio 2004](#); incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, co. 7, secondo periodo del [CCNL del 14.9.2000](#) e di cui all'art. 6 del [CCNL del 5.10.2001](#); indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del [CCNL del 6.7.1995](#). Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del [D.Lgs. n. 75/2017](#). Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”.*

RICORDATO che il fondo 2021 era stato costituito con apposito atto, in ossequio al disposto dell'art. 23, co. 2, [D.Lgs. n. 75/2017](#);

EVIDENZIATO che questo Ente:

- ha previsto incentivi per le funzioni tecniche;
- 

il fondo 2021 non superava il fondo anno 2016;

EVIDENZIATO:

- che la Dichiarazione congiunta n. 14 del [CCNL 22 gennaio 2004](#) prevede che: *“Con riferimento alla disciplina dell'art. 29, co. 2, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti. Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l'incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione dell'importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all'art. 17 del [CCNL del 1° aprile 1999](#). Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (co. 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile ”;*
- che il fondo deve essere integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 29, co. 2 del [CCNL 22 gennaio 2004](#), come interpretato mediante l'adozione della dichiarazione congiunta n. 14, in materia di incremento delle risorse decentrate, con attrazione dalla risorse di bilancio a seguito del riallineamento del fondo di alimentazione delle progressioni orizzontali (differenziale tra nuovo tabellare iniziale e nuovo tabellare di sviluppo, a regime ricavabile dalla tabella A, allegata al predetto CCNL moltiplicato per tredici mensilità) per le singole posizioni di sviluppo economico, nell'ambito di ciascuna categoria, in cui

trovasi inquadrato il personale al 1° gennaio 2003. Tale principio di riallineamento retributivo, peraltro, appare finalizzato a scongiurare ogni fenomeno di decremento del potenziale utilizzativo del fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali, a seguito degli interventi incrementali sui tabellari (iniziali e di sviluppo) determinati dai rinnovi contrattuali;

- la Dichiarazione congiunta n. 4 del [CCNL 9 maggio 2006](#): *“Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, co. 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti”*;
- la dichiarazione congiunta n. 1 al [CCNL 2009](#): *“Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, co. 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti”*;
- la dichiarazione congiunta n. 5 del [CCNL 2018](#): *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, co. 2, lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*;

PRESO ATTO che il fondo è stato integrato con le risorse connesse all’applicazione delle dichiarazioni congiunte di cui sopra relativamente al riallineamento delle P.E.O.;

PRESO ATTO che la contabilizzazione degli impegni relativi al trattamento accessorio premiante ed a tutte le indennità legate al risultato o, in generale, a tutti gli istituti del fondo che risultano esigibili nell’anno/i seguente/i a quello di registrazione dell’impegno di spesa, sono state registrate con FPV, ovvero nell’anno 2022 sarà liquidata la produttività 2021 (fpv anno 2021 – impegni anno 2022 coperti da fpv) e nell’anno 2022 è stata impegnata la parte del fondo esigibile nell’anno 2022 (comparto, progressioni ...) e destinata la quota riguardante il trattamento accessorio da liquidare all’esercizio successivo (2023), con la costituzione del fondo pluriennale vincolato, il cui utilizzo ha permesso di coprire tali spese nell’anno 2023;

RICORDATE, innanzitutto, le regole contabili, in merito alla costituzione del fondo:

- mancata costituzione del fondo - I principi contabili al punto 5.2., lett. a) dell’allegato n. 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#) stabiliscono che: *“in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”*;
- costituzione ufficiale del fondo, senza contrattazione entro il 31 dicembre - La norma prevede che: *“Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”*;
- costituzione ufficiale del fondo e contrattazione definitiva del fondo entro il 31 dicembre - si aggiornano le condizioni di esigibilità delle prestazioni e le somme non esigibili sono imputate al Fondo pluriennale vincolato (FPV);

VISTO l’art. 33 del [D.L. 34/2019](#) (cosiddetto “Decreto Crescita”) che, al co. 2, testualmente recita: *“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio*



*asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. **Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.***”;

TENUTO CONTO che tale novità normativa, relativamente al limite del fondo per la contrattazione integrativa, va letta in stretta connessione alla prima parte del co. 2 dello stesso art. 33 del [D.L. 34/2019](#), che ha modificato radicalmente il sistema di calcolo delle facoltà assunzionali degli Enti locali, prevedendo la possibilità di assunzioni oltre il tradizionale “turn over” dei dipendenti cessati dal servizio gli anni precedenti, per gli Enti che si collocheranno al di sotto degli specifici “valori soglia” previsti da un D.P.C.M., adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie Locali, e l'obbligo di procedere ad un piano di rientro graduale al di sotto di tali valori soglia, che dovrebbe concludersi entro il 2025, per gli Enti che si collocheranno sopra i parametri previsti dallo stesso D.P.C.M.;

PRESO ATTO che con la pubblicazione del [D.P.C.M. del 17 marzo 2020](#) sono stati individuati i valori soglia di spesa per il personale, differenziati per fascia demografica, calcolati come rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Il decreto individua inoltre le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

VISTO il documento protocollo [RGS n. 179877 del 1° settembre 2020](#) e [RGS n. 12454/2021](#) relativi ai chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato alla richiesta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di conoscere le modalità di applicazione dell'art. 23, co. 2, del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), laddove prevede che il limite del trattamento accessorio è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018. Il parere è rivolto agli enti destinatari delle norme ivi richiamate (Aziende del Servizio Sanitario Nazionale richiamate dall'art. 11, co. 1 del [D.L. n. 35/2019](#), Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane richiamate dall'art. 33 del [D.L. n. 34/2019](#));

DATO ATTO che questo Ente verificherà il non superamento dei valori soglia previsti dal D.P.C.M. del 11 dicembre 2019, per cui, in tal caso, potrà aumentare la consistenza del fondo per le risorse decentrate, oltre il limite massimo previsto dal [D.Lgs. 75/2017](#);

EVIDENZIATO, pertanto, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'[art. 23, co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

VISTO il disposto dell'art. 23, co. 2 del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#): "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...";

PRESO ATTO che, una volta costituito il fondo 2022, il primo limite da controllare è che lo stesso fondo 2022 non superi il fondo 2016, facendo il raffronto fra risorse stabili e variabili non neutre;

EVIDENZIATO che:

- verrà individuato il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ed il personale in servizio ipotetico al 31 dicembre 2022;
- verrà individuato il numero delle assunzioni relativo all'anno 2022 ed agli anni 2023-2024 sulla base di quanto stabilito nella delibera di programmazione del fabbisogno del personale;
- verrà individuato il valore del fondo risorse decentrate anno 2018 (risorse stabili e variabili non neutre) al fine di individuare il valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa derivante dal rapporto fra tale valore ed il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- non saranno considerate in tale conteggio le risorse utilizzate per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa in quanto trattasi di un limite a se stante rispetto al valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa (la norma infatti testualmente recita: ... "per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa **nonché** delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa");
- il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#) deve essere rispettato separatamente per il fondo dipendenti e per il fondo dirigenti;
- scatta la possibilità di adeguamento fondo 2022 unicamente per i posti aggiuntivi a tempo indeterminato che si vanno a coprire nel 2022 e non per quei posti che erano coperti nel 2018 successivamente vacanti e poi nuovamente coperti;
- il valore aggiuntivo è applicato al differenziale positivo fra i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2022 e quelli al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2022, per impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione mensile delle competenze del salario accessorio;

PRESO ATTO che il fondo 2022 risulta costituito dalle voci sotto indicate:

	<b>RISORSE STABILI</b>
<b>ART. 67, CO. 1 E 2 DEL <a href="#">CCNL 2016-2018</a></b>	<b>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, co. 2 del <a href="#">CCNL 22 gennaio 2004</a>, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del <a href="#">CCNL 22 gennaio 2004</a>.</b>
<b>ART. 67, CO. 2</b>	<b>2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:</b>
<b>ART. 67, CO. 2, LETT. A</b>	<b>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019;</b>
<b>ART. 67, CO. 2, LETT. B</b>	<b>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;</b>

<b>ART. 67, CO. 2, LETT. C</b>	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>
<b>ART. 67, CO. 2, LETT. D</b>	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, co. 3 del <a href="#">decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</a>;</i>
<b>ART. 67, CO. 2, LETT. E</b>	<i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, co. 793 e segg. delle <a href="#">legge n. 205/2017</a>; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i>
<b>ART. 67, CO. 2, LETT. F</b>	<i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i>
<b>ART. 67, CO. 2, LETT. G</b>	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;</i>
<b>ART. 67, CO. 2, LETT. H e CO. 5 LETT. A</b>	<i>h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del co. 5, lett. a)</i>
<b>DETRAZIONE UNIONE DEI COMUNI</b>	

	<b>RISORSE VARIABILI</b>
<b>ART. 67, CO. 3</b>	<b>3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:</b>
<b>ART. 67, CO. 3, LETT. A</b>	<i>a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della <a href="#">legge n. 449/1997</a>, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, co. 1, lett. d) del <a href="#">CCNL 1° aprile 1999</a>, come modificata dall'art. 4, co. 4 del <a href="#">CCNL 5 ottobre 2001</a>;</i>
<b>ART. 67, CO. 3, LETT. B</b>	<i>b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, co. 4, 5 e 6 del <a href="#">decreto legge 6 luglio 2011, n. 98</a>;</i>
<b>ART. 67, CO. 3, LETT. C</b>	<i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;</i>
<b>ART. 67, CO. 3, LETT. D</b>	<i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al co. 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i>
<b>ART. 67, CO. 3, LETT. E</b>	<i>e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del <a href="#">CCNL 1° aprile 1999</a>; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i>
<b>ART. 67, CO. 3, LETT. F</b>	<i>f) delle risorse di cui all'art. 54 del <a href="#">CCNL 14 settembre 2000</a>, con i vincoli di destinazione ivi indicati;</i>
<b>ART. 67, CO. 3, LETT. G</b>	<i>g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;</i>
<b>ART. 67, CO. 3, LETT. H e CO. 4</b>	<i>h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del co. 4 (In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della</i>

	<i>componente variabile di cui al co. 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza);</i>
<b>ART. 67, CO. 3, LETT. I e CO. 5, LETT. B</b>	<i>i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del co. 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al co. 3, per il conseguimento di <b>obiettivi dell'ente, anche di mantenimento</b>, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, co. 1, lett. c);</i>
<b>ART. 67, CO. 3, LETT. J e CO. 8 e 9</b>	<i>j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai co. 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;</i>
<b>ART. 67, CO. 3, LETT. K</b>	<i>k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al co. 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato co. 2, lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.</i>
<b>ART. 68, CO. 2, economie pregresse da parte stabile neutra</b>	<p><i>2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del co. 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:</i></p> <p><i>a) premi correlati alla performance organizzativa;</i></p> <p><i>b) premi correlati alla performance individuale;</i></p> <p><i>c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;</i></p> <p><i>d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, co. 1 del <a href="#">CCNL del 14 settembre 2000</a>;</i></p> <p><i>e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinquies;</i></p> <p><i>f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quater;</i></p> <p><i>g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;</i></p> <p><i>h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del <a href="#">CCNL del 14 settembre 2000</a>;</i></p> <p><i>i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. g) ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;</i></p> <p><i>j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.</i></p>

PRESO ATTO del disposto dell'art. 40 del [D.Lgs. n. 165/2001](#);

VISTA la [Circolare RGS n. 16/2012](#) - "Somme non utilizzate Fondo anno precedente" statuisce che: "L'art. 17, co. 5 del [Ccnl 98-01](#) prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell'ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell'anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come:

- le economie su nuovi servizi non realizzati;
- i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71, [Legge 133/2008](#);



- *i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche;*
- *altri disposti dell'art. 9 D.L. 78/2010, convertito nella [Legge 122/2010](#).*

*Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell'art. 9, co. 2-bis [Legge 122/2010](#).”;*

PRESO ATTO che l'Aran ha precisato che il disposto dell'art. 17, co. 5 del [CCNL 1° aprile 1999](#) è applicabile solo per le risorse che provengono dalla parte stabile del fondo e che le “economie” in parte variabile (soprattutto per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 15, co. 2 e 5 del [CCNL 1° aprile 1999](#)) diventano economie di bilancio e non possono incrementare il fondo per l'anno successivo;

VISTI i seguenti pareri ARAN: [RAL1830](#) e [RAL1826](#);

PRESO ATTO che il fondo 2022 risulta costituito dalle voci sopra indicate e come da prospetto allegato, mentre il lavoro straordinario, che non fa parte di tali voci, è stato calcolato nel seguente modo:

**LAVORO STRAORDINARIO:** *Somma calcolata con riferimento all'anno 1993, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b, [D.P.R. 333/1990](#), ridotta dal 1° gennaio 1995 di una percentuale pari al 15% e dal 1° gennaio 2000 del 3%, con altra determinazione del Responsabile Area II<sup>^</sup>*

EVIDENZIATO che l'art. 33 del [CCNL 22 gennaio 2004](#) istituisce e disciplina l'indennità di comparto, nella seguente maniera: “1. *Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.*

2. *L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.*

3. *L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, co. 9 e 10 della [Legge n. 335/1995](#).*

4. *L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:*

- con decorrenza del 1° gennaio 2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;*
- con decorrenza dal 1° gennaio 2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32, co. 1;*
- con decorrenza 31 dicembre 2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lett. a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, co. 2.*

5. *Le quote di indennità di cui alle lett. b) e c) del co. 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, co. 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.”;*

PRESO ATTO che l'indennità di cui al co. 4, lett. a) è finanziata con oneri a carico del bilancio;

EVIDENZIATO che la relazione dell'Aran, relativamente all'art. 33 del [CCNL 22 gennaio 2004](#), recita: “È del tutto evidente che per i nuovi assunti, sia sui posti vacanti nella fase di prima applicazione della presente disciplina (quindi negli anni 2002 e 2003) sia, a maggior ragione, sui posti di nuova istituzione conseguenti ad incrementi di dotazione organica, l'importo dell'indennità di comparto deve essere finanziata dal bilancio degli enti. I criteri appena illustrati per il finanziamento delle indennità di comparto per i nuovi assunti sono utili anche al personale che viene riclassificato nella categoria superiore a seguito di progressione verticale; i maggiori oneri della colonna 1 sono sempre a carico del bilancio, per quelli delle colonne 2 e 3 occorre distinguere:

A) *se il posto di organico conferito per progressioni verticale era occupato da un lavoratore cessato dal*

*servizio con recupero dell'indennità' di comparto tra le risorse stabili, la quota parte dei maggiori oneri (come differenza rispetto al valore in godimento da parte del lavoratore (interessato) sarà sempre a carico delle medesime risorse decentrate stabili;*

*B) se il posto era vacante negli anni 2002 e 2003 (quindi senza alcun pagamento delle indennità di comparto) la quota parte dei maggiori oneri è a carico dei bilanci dell'ente.”;*

PRESO ATTO che il fondo deve essere integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 29, co. 2, del [CCNL 22 gennaio 2004](#), come interpretato mediante l'adozione della dichiarazione congiunta n. 14, in materia di incremento delle risorse decentrate, con attrazione dalla risorse di bilancio a seguito del riallineamento del fondo di alimentazione delle progressioni orizzontali (differenziale tra nuovo tabellare iniziale e nuovo tabellare di sviluppo, a regime ricavabile dalla tabella A, allegata al predetto CCNL moltiplicato per tredici mensilità) per le singole posizioni di sviluppo economico, nell'ambito di ciascuna categoria, in cui trovasi inquadrato il personale al 1° gennaio 2003. Tale principio di riallineamento retributivo, peraltro, appare finalizzato a scongiurare ogni fenomeno di decremento del potenziale utilizzativo del fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali, a seguito degli interventi incrementali sui tabellari (iniziali e di sviluppo) determinati dai rinnovi contrattuali;

#### EVIDENZIATO:

- che la Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL prevede che: *“Con riferimento alla disciplina dell'art. 29, co. 2, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti. Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l'incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione dell'importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all'art. 17 del [CCNL del 1° aprile 1999](#). Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (co. 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile”;*
- il parere ARAN [RAL1725](#): *“In relazione alla dichiarazione congiunta n. 14 allegata al [CCNL del 22 gennaio 2004](#), i maggiori incrementi stipendiali riconosciuti dall'art. 29, co. 2 del medesimo [CCNL del 22 gennaio 2004](#) al personale già in godimento di progressione economica orizzontale devono essere finanziati con oneri a carico del bilancio? E da quale data (dal 22 gennaio 2004 data di stipulazione del CCNL di cui si tratta o dal 1° gennaio 2001)? Quali sono le corrette modalità di quantificazione e di applicazione di tale particolare disciplina contrattuale?*

*In materia, si ritiene opportuno ricordare che, a partire dal [CCNL del 5 ottobre 2001](#), la disciplina negoziale ha previsto, in occasione di ogni rinnovo di parte economica, aumenti tabellari specifici per ogni singola posizione economica prevista all'interno delle diverse categorie considerate dal sistema di classificazione professionale.*

*Proprio a seguito della definizione di incrementi stipendiali nazionali per ciascuna posizione economica, con conseguente assunzione dei relativi oneri finanziari da parte di CCNL, già con la dichiarazione congiunta n. 14 allegata al [CCNL del 22.1.2004](#), le parti negoziali hanno ritenuto opportuno indicare alle amministrazioni un percorso applicativo corretto e coerente con la scelta di fondo di incrementi tabellari*

specifici per posizione economica:

*“Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, co. 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli enti. Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l’incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde 1/4 [RAL 1725](#) Orientamenti Applicativi alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all’art. 17 del [CCNL del 1° aprile 1999](#). Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (co. 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile.”.*

*Il contenuto di questa dichiarazione congiunta è stato ribadito anche nel successivo [CCNL sottoscritto il 9 maggio 2006](#), con la dichiarazione congiunta n. 4, secondo la quale:*

*“Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, co. 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1,D,1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.”.*

*Data la rilevanza delle conseguenze di una non corretta applicazione delle regole contrattuali, da ultimo, è intervenuta, ulteriormente, la dichiarazione congiunta n.1, allegata al [CCNL del 31 luglio 2009](#), che ha ribadito:*

*“Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, co. 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.”. Tali dichiarazioni congiunte hanno perseguito l’obiettivo di un’applicazione delle disposizioni concernenti gli incrementi stipendiali coerente con la volontà delle parti e tesa ad evitare che lo specifico fondo per le progressioni economiche orizzontali fosse impropriamente gravato anche della quota degli aumenti dei valori stipendiali di ciascuna posizione economica, aggiuntiva rispetto a quelli disposti per le posizioni iniziali o di accesso dall’esterno, il cui onere, trattandosi di aumenti disposti direttamente dal CCNL, è stato già imputato a carico delle risorse nazionali. In tal senso, sono chiare le indicazioni in materia contenute nelle Relazioni illustrative dei CCNL soprarichiamati, predisposte per la certificazione dei costi contrattuali da parte della Corte dei conti. Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, ad avviso della scrivente Agenzia, se l’ente, a suo tempo, effettivamente non ha dato in alcun modo attuazione alle disposizioni sugli incrementi stipendiali in coerenza con le indicazioni che si ricavano dalle tre dichiarazioni congiunte (non ha conteggiato la quota differenziale di incremento delle posizioni economiche riconosciuta a livello nazionale, da portare ad incremento del fondo per le progressioni economiche orizzontali; ha fatto, comunque fatto gravare sulle risorse stabili del fondo l’intera quota della progressione economica orizzontale, comprensiva anche del differenziale già riconosciuto al personale in servizio alla data di sottoscrizione dei CCNL), può certamente procedere, oggi, sia pure in ritardo al calcolo della quota differenziale non conteggiata, seguendo le indicazioni delle richiamate dichiarazioni congiunte. Al fine di evitare applicazioni non corrette, si suggerisce il seguente percorso:*

- occorre, innanzitutto, definire l’elenco analitico del personale in servizio in corrispondenza di ciascuna data di sottoscrizione definitiva dei diversi CCNL che disposto incrementi stipendiali nazionali sulle*

*singole posizioni economiche (“fotografia del personale all’epoca dei diversi CCNL”), naturalmente occorre prendere in considerazione unicamente i CCNL per i quali non si è proceduto al calcolo della quota differenziale e a seguito dei quali il fondo per le progressioni economiche è stato “caricato” anche degli incrementi dagli stessi disposti; a tal fine l’ente, con una precisa e formale assunzione di responsabilità, dovrà certificare espressamente che la disciplina degli incrementi retributivi, derivanti dai CCNL, è stata applicata senza dare attuazione alle indicazioni ricavabili dalle dichiarazioni congiunte di cui sopra si è detto;*

- per ciascuna persona in servizio individuata come sopra, occorre indicare la posizione economica rivestita alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL preso in considerazione; naturalmente, non deve in alcun modo tenersi conto delle progressioni economiche formalizzate, a beneficio di ciascuna persona, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo, anche se decorrenti da data antecedente (ad esempio, una persona che alla data di sottoscrizione era D2 e a cui sia stata attribuita successivamente la posizione D3, va indicata come D2);*
- per ciascuna persona e per ciascun CCNL, individuati come sopra, occorre conteggiare su base annuale e tenendo conto del rateo della tredicesima mensilità, il differenziale tra l’incremento stipendiale riconosciuto dal CCNL sulla posizione economica in godimento della persona (ad esempio, ad una persona in D2) e l’incremento stipendiale riconosciuto alla posizione iniziale o di accesso dall’esterno (ad esempio, alla posizione D1); va da sé che per le persone collocate nella posizione iniziale o di accesso dall’esterno non si deve calcolare alcun differenziale;*
- la somma dei differenziale, calcolati come sopra, costituisce l’importo che incrementa il fondo a regime. Si deve, infine, ricordare che, nel caso di personale cessato dal servizio, l’intera quota delle progressioni economiche allo stesso riconosciute, comprensive dei differenziali di incremento riconosciuti a livello nazionale, torna nella disponibilità del fondo per altri utilizzi, nel presupposto che tale quota sia stata sempre ed interamente posta a carico del fondo. Si ritiene opportuno, in ogni caso, segnalare la necessità di un’attenta valutazione degli effetti di ricalcolo sul bilancio dell’ente, in particolare modo ai fini del rispetto dei diversi obblighi e parametri, posti dalle norme di legge, che vincolano la spesa di personale degli enti;*
- che il fondo deve essere integrato con le risorse connesse all’applicazione dell’art. 29, co. 2 del [CCNL 22 gennaio 2004](#), come interpretato mediante l’adozione della dichiarazione congiunta n. 14, in materia di incremento delle risorse decentrate, con attrazione dalla risorse di bilancio a seguito del riallineamento del fondo di alimentazione delle progressioni orizzontali (differenziale tra nuovo tabellare iniziale e nuovo tabellare di sviluppo, a regime ricavabile dalla tabella A, allegata al predetto CCNL moltiplicato per tredici mensilità) per le singole posizioni di sviluppo economico, nell’ambito di ciascuna categoria, in cui trovasi inquadrato il personale al 1° gennaio 2003. Tale principio di riallineamento retributivo, peraltro, appare finalizzato a scongiurare ogni fenomeno di decremento del potenziale utilizzativo del fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali, a seguito degli interventi incrementali sui tabellari (iniziali e di sviluppo) determinati dai rinnovi contrattuali;
- la Dichiarazione congiunta n. 4 del [CCNL 9 maggio 2006](#): “Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, co. 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti”;
- La dichiarazione congiunta n. 1 al [CCNL 2009](#): “Con riferimento alla disciplina dell’art. 2, co. 1, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti”;
- Dichiarazione congiunta n. 5 del [CCNL 2018](#): “In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate



*previsti dall'art. 67, co. 2, lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”;*

VISTA la costituzione del fondo 2022, come da prospetto allegato – “Fondo 2022”;

VISTO il [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), avente ad oggetto: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” come modificato dal [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), avente ad oggetto: “*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011*”;

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n.14 del 25/07/2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e con atto Consiglio Comunale n.13 del 25/07/2022 la nota integrativa al DUP 2022/2024;

PRESO ATTO che il [decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), all'art. 3 ha previsto, con la modifica all'art. 147 del [TUEL](#), un “*rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali*”;

PRESO ATTO che il fondo 2022 è destinato agli istituti, come indicato negli allegati prospetti, previa intesa dei responsabili, dando atto che il medesimo potrà subire nel corso dell'anno eventuali variazioni fra i vari istituti, sempre all'interno della somma globale individuata, anche in virtù delle decisioni in materia di personale comandato da parte dell'Unione;

PRESO ATTO che gli impegni specifici per il finanziamento degli istituti di parte stabile saranno assunti con appositi atti determinativi;

## **D E T E R M I N A**

1. di RIPORTARE in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di APPROVARE la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022, come risulta da prospetto allegato- “Fondo 2022”;
3. di DARE ATTO della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionale, con particolare riferimento al PEG affidato con atto di G.M. n. 66 del 16/08/2022;
4. di DARE ATTO che, in base all'art. 6-bis della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), come introdotto dall'art. 1, co. 41 della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#), non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento.
- 5.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*Giorgio Alfio Antonio Garufi*  
(Sottoscritto con firma digitale)